



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 28 del 30/07/2020

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO TARI: ARTICOLO 8 - RIDUZIONI ED ESENZIONI - ISTITUZIONE COMMA 12CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID -19**

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18,00** nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. **TORELLI FAUSTO** nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

TORELLI FAUSTO	Presente
TERENZIANI ELENA	Presente
FERRETTI PAOLO	Presente
ALEOTTI BRUNO	Presente
CATELLANI SABINE	Ass. giust.
CRISPINO CARMINE	Presente
ZAVARONI CATERINA	Presente
EUFEMI MARCO	Presente
GULISANO LUCA	Presente
GRISENDI SONIA VIVIANA	Ass. giust.
RABAGLIA ELISABETTA	Presente
TURRINI CINZIA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Presente
MONTANARI ELENA	Presente
FIorentino MASSIMILIANO	Ass. giust.
CANTARELLI CLIZIA	Ass. giust.
ROCCA LUIGI	Presente

Ne risultano presenti n.**13** e assenti n. **4**

Assessori non Consiglieri:

DIECI ROBERTA	Presente
FERRI STEFANO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Presente

Assiste il Dott. **D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE** **SEGRETARIO** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il **SINDACO**, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i

presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID -19

IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI, sull'argomento posto in ordine del giorno, cede la parola all'Assessore per l'illustrazione.

L'ASSESSORE STEFANO FERRI spiega che la modifica regolamentare che si sottopone a questo Consiglio è contenuta al nuovo comma 12 dell'articolo 8 del Regolamento e testualmente prevede: *"12. Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale."*

Si tratta di un intervento diretto a favorire le utenze non domestiche qualora si ripetessero le emergenze. Si tenga inoltre conto che l'articolo 107, comma 5 del DL 18/2020 dispone che: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Si rammenta inoltre che con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15/06/2020 sono state prorogate le scadenze Tari di questo Comune per il corrente anno, ed in dettaglio:

- la prima rata scade il 31 luglio 2020 per le utenze domestiche ed il 15 settembre 2020 per quelle non domestiche;
- il 02 dicembre 2020 scade la seconda rata sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

L'Amministrazione Comunale inoltre, in collaborazione con il gestore Iren Ambiente Spa ed in ossequio della Delibera 158/2020 di Arera, ha definito i seguenti criteri:

- per le utenze non domestiche la percentuale **base** di sconto è stata del 25% annuale in quanto si è valutata congrua in quanto corrisponde a tre mesi su dodici; verrà calcolata sulla quota variabile complessiva della TARI 2020 per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, sia differenziati che indifferenziati. Tale riduzione sarà applicata alla quota variabile della prima rata 2020 scadente il 15 settembre 2020.

Le utenze non domestiche sono state classificate sulla base dei codici Ateco indicati nella citata Delibera Arera n. 158/2020 e suddivise nelle seguenti tabelle:

- tab 1.a -

ricomprensive tutte le UND con codici ATECO elencati nella **tabella 1a** - Allegato A delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un'**agevolazione minima obbligatoria** pari ai giorni minimi di chiusura, per tali utenze si prevede di concedere una percentuale di agevolazione **del 25%**;

- tab 1.b -

in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella **tabella 1b** - Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una **riduzione minima obbligatoria** del **25%**, per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 2020);

- tab 2 -

riguardante le UND con codici ATECO elencati nella **tabella 2** - Allegato A delibera ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di durata diversa. Anche per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione del 25%, in considerazione del fatto che, pur nell'ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19;

- tab 3 -

riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella **tabella 3** - Allegato A delibera ARERA 158/2020, oltre a banche e assicurazioni, alle quali **non sono state riconosciute le agevolazioni**, in quanto non spettanti in modo obbligatorio,;

- tab 4 -

UND i cui Codici ATECO non sono previsti dalla delibera di ARERA ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate;

Si è però preso atto che in sede di analisi dell'impatto derivante dall'adozione di tali misure economiche è emerso in modo rilevante come la ripartizione delle realtà lavorative presenti sul territorio comunale nel periodo di lockdown non poteva essere interamente ricondotta allo schema introdotto con tali criteri, bensì si potevano riscontrare eclatanti discrasie tra situazione teorica e realtà lavorativa;

Di conseguenza è stato quindi ritenuto necessario, alla luce di una tale analisi, adottare un approccio "variabile" nella definizione delle agevolazioni/riduzioni praticate alle diverse realtà lavorative insistenti sul territorio comunale proponendo di applicare le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile:

Descrizione Tabelle	Riduzione sulla quota variabile	Valorizzazione impatto delle riduzioni previste e degli scostamenti da esse			
		numero	%	Importo agevolazione	Importo scostamento
Tabella 1.a	25,00 %	33	25,00 %	1.815,55 €	0,00 €

Delibera ARERA 158/2020		4	12,50 %	253,44 €	- 253,44 €
		4	0,00 %	0,00 €	- 441,02 €
		32	25,00 %	4.500,90 €	0,00 €
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25,00 %	12	12,50 %	180,75 €	- 180,75 €
		2	0,00 %	0,00 €	- 39,26 €
		120	25,00 %	10.358,67 €	0,00 €
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	25,00 %	19	12,50 %	1.178,76 €	- 1.178,76 €
		12	0,00 %	0,00 €	- 7.917,94 €
		0	25,00 %	0,00 €	0,00 €
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020	0,00 %	3	12,50 %	39,34 €	+ 39,34 €
		143	0,00 %	0,00 €	0,00 €
		4	25,00 %	198,70 €	+ 99,35 €
Tabella 4 Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibera 158/2020	12,50 %	547	12,50 %	34.558,97 €	0,00 €
		70	0,00 %	0,00 €	- 7.022,96 €
					53.085,08 €

Si tratta di una legislazione emergenziale che ovviamente deve sacrificare qualche marginale aspetto di tecnica giuridica a vantaggio di un'equità sostanziale e di un più incisivo intervento a favore dei soggetti in difficoltà: in tale ottica si deve inquadrare l'encomiabile e onerosa attività del Vice Sindaco Avv. Roberta Dieci e del Diretto Arch. Edis Reggiani che, profondi conoscitori del territorio e del tessuto economico, sono intervenuti attività per attività per correggere eventuali squilibri sostanziali. Può testimoniare che si è trattato di un lavoro lungo e defatigante che però ha consentito di raggiungere ed aiutare imprese che non sarebbero rientrate nella norma generale ed astratta.

Al fine di consentire di recuperare posizioni meritevoli di riduzione che sono sfuggite all'amministrazione, chi ritenesse di aver subito un trattamento non congruo potrà presentare un'autocertificazione il cui schema sarà predisposto dal Servizio Finanziario del Comune e inserito nel sito internet.

Infine per quanto riguarda le tariffe, si rileva che non sono variate nel 2020.

Unica modifica è il comma 11 del citato articolo 8 che riduceva del 50% la tariffa per vari soggetti che, per effetto della riduzione dell'accorpamento delle categorie, erano risultati penalizzati; da

quest'anno tale riduzione del 50% è stata soppressa e le categorie (categoria 1: musei, biblioteche, scuole... e categoria 9: case di riposo, collegi e convitti...) sono state messe a regime.

IL CONSIGLIERE GABRIELE DELMONTE DEL GRUPPO VIVIAMO MONTECCHIO esprime dichiarazione di voto favorevole a nome suo e del suo gruppo in quanto credono che, in questo momento storico, sia importante dare un segnale di questo tipo, mantenendo le tariffe identiche all'anno precedente per la parte domestica e non domestica. Esprime alcune considerazioni dicendo che, non mettendo mano alle tariffe, si acquisisce un "pacchetto già fatto" e questo è un segnale positivo che coincide con il periodo di chiusura rapportato all'anno (tre mesi su dodici). Prosegue dicendo che molte attività stanno subendo un danno anche oggi in quanto il commercio non è proprio ripartito immediatamente. Trova sensato l'appoggiarsi alle tabelle ARERA rispetto a quello che stanno facendo altri Comuni della Regione e cioè quella di basarsi sui codici ATECO singoli in quanto i codici ATECO spesso non sono veritieri in quanto non rispettano quello che è un riscontro reale sull'economia dell'attività stessa. Esprime perplessità sul concetto di autocertificazione in quanto, pur reputandolo legittimo, è preoccupato per la fase del controllo. Il Comune, a suo avviso, non ha i poteri per poter svolgere un controllo pieno ed auspica pertanto che le autocertificazioni pervengano in modo ridotto. Il modulo dovrebbe essere condiviso con i Comuni limitrofi in modo omogeneo per evitare discrepanze sulle attività dei vari enti.

IL VICE SINDACO ROBERTA DIECI auspica che le autocertificazioni servano soprattutto per sanare alcune "sviste" che ci possono essere state.

IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI dice di avere già espresso il suo pensiero favorevole in sede di capigruppo in quanto reputa che una collettività che si fida e rende più agili certi processi rappresenti un grosso "passo in avanti". L'ipercontrollo è utile ma trova che sia, tante volte, anche vessatorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi

che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il D.L. 18/2020 all'art. 107 comma 5 dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamati:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- la delibera del consiglio comunale n. 15 del 15/6/2020 avente ad oggetto: **"RECEPIMENTO VARIAZIONI APPORTATE AL REGOLAMENTO TARI DALLA GIUNTA COMUNALE, IN VIA D'URGENZA CON DELIBERAZIONI NR. 33 DEL 27/04/2020 E NR. 41 DEL 26/05/2020, MODIFICA SCADENZE PRIMA RATA (LIMITATAMENTE ANNO 2020) E MODIFICA SCADENZA SECONDA RATA."**

Ricordato che la misura tariffaria per la **TARI giornaliera** é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento TARI, secondo la facoltà riconosciuta dal comma 663, art. 1, L. 147/2013).

Visto l'art. 13 del Regolamento Tari, così come modificato dalla delibera del C.C. n. 15 del 15/06/2020 in particolare il comma 2, ai sensi del quale:

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo

19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio - giugno;

Limitatamente all'anno 2020:

- **al 31 Luglio 2020 per le utenze domestiche**
- **al 15 Settembre per le utenze non domestiche;**

b) 2 dicembre: è liquidato il periodo luglio - dicembre.

Considerato che:

- l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 "A decorrere dall'anno di imposta 2020, **le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali** diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) **acquistano efficacia** dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- il D.L. Rilancio 34/2020 convertito in legge nella seduta in Senato del 16 luglio c.m. all'art. 106 comma 3 bis ha differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle

delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (**TEFA**) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

- il Decreto del MEF del 1/7/2020 "Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019", disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 232 del 22/10/2019, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID -19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, oltre che politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

- il DPCM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Montecchio Emilia è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna

per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente" e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
- n. 158 del 5/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza dall'anno 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Rilevato, altresì, che ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si prevede che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all' art. 107 comma 5 del D.L 18/2020 possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria ;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a

quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, ai sensi del quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 Settembre 2020 (nuovo termine inserito in fase di conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020 in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali) anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

- il medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

- che ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato previsto l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 31/7/2020 (ora differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020);

Richiamata altresì le delibere di consiglio comunale n. 32 del 21/07/2015 (in vigore dello 01/01/2015), nr. 72 del 27/12/2017 (in vigore dallo 01/01/2018), nr. 07 del 28/02/2019 (in vigore dallo 01/01/2019) e nr. 15 del 15/06/2020 (in vigore dallo 01/01/2020) relative alla approvazione del "Regolamento per l'Applicazione della TARI." e successive modifiche apportate nel tempo al medesimo;

Ritenuto procedere, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ad apportare alcune e modifiche al Regolamento TARI vigente in particolare all' art. 8 - Riduzioni ed esenzioni - istituendo il comma 12 con il seguente contenuto:

12. Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

Considerato:

- che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

- che con la collaborazione del gestore Iren Ambiente spa sono stati definiti i criteri e gli impatti economici derivanti dalle agevolazioni riconosciute come meglio evidenziato nel proseguito, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come pure è stata definita la copertura finanziaria delle agevolazioni come da delibera di variazione di Bilancio deliberata in data odierna.

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 27/02/2019;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, ed in particolare l'**Art. 8 - Riduzioni ed Esenzioni**, come aggiornato con la presente deliberazione del Consiglio Comunale in riferimento alle disposizioni in esso previste relativamente a riduzioni e/o agevolazioni introdotte dal Comune per le utenze non domestiche;

Tenuto conto che:

- le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, quantificate in **circa 53.085,08 €**, trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- eventuali maggiori costi saranno inseriti nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 da

finanziare nei 3 anni successivi a decorrere dal 2021 se non diversamente coperto in sede di successive delibere di variazione al Bilancio.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione Comunale in collaborazione con il gestore IREN AMBIENTE SpA, al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti anno 2020 e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, ha definito i seguenti **criteri**:

- con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la percentuale base di sconto utilizzata è stata del **25% (sconto su base annuale)**, in quanto ritenuta adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione. Il 25% è direttamente proporzionale a 3 mesi di chiusura sui 12 mesi dell'anno;

- la percentuale di sconto sarà applicata alla **quota variabile complessiva** della TARI 2020, direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per Covid19, con esclusione dei banchi di mercato, che sono soggetti ad un tributo giornaliero.

- la riduzione sarà applicata alla quota variabile della prima rata 2020 (scadente il 15 Settembre 2020);

- **le Utenze non domestiche (UND)** sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal d.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell'Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020, sia nei provvedimenti governativi citati in premessa. Si perviene, quindi, alle **casistiche di cui alle seguenti tabelle**:

- **tab 1.a** -

ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nella **tabella 1a** - Allegato A delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un'**agevolazione minima obbligatoria** pari ai giorni minimi di chiusura, per tali utenze si prevede di concedere una percentuale di agevolazione **del 25%**;

- **tab 1.b** -

in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella **tabella 1b** - Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una **riduzione minima obbligatoria** del **25%**, per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 2020);

- **tab 2** -

riguardante le UND con codici ATECO elencati nella **tabella 2** - Allegato A delibera ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di durata diversa. Anche per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione del **25%**, in considerazione del fatto che, pur nell'ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19;

- **tab 3** -

riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella **tabella 3** - Allegato A delibera ARERA 158/2020, oltre a banche e assicurazioni, alle quali **non sono state riconosciute le agevolazioni**, in quanto non spettanti in modo obbligatorio,;

- tab 4 -

UND i cui Codici ATECO non sono previsti dalla delibera di ARERA ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate;

Preso Atto che in sede di analisi dell'impatto derivante dall'adozione di tali misure economiche è emerso in modo rilevante come la ripartizione delle realtà lavorative presenti sul territorio comunale nel periodo di lockdown non poteva essere interamente ricondotta allo schema introdotto con tali criteri, bensì si potevano riscontrare eclatanti discrasie tra situazione teorica e realtà lavorativa;

Ritenuto quindi necessario, alla luce di una tale analisi, adottare un approccio "variabile" nella definizione delle agevolazioni/riduzioni praticate alle diverse realtà lavorative insistenti sul territorio comunale proponendo di applicare le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile:

Descrizione Tabelle	Riduzione sulla quota variabile	Valorizzazione impatto delle riduzioni previste e degli scostamenti da esse			
		numero	%	Importo agevolazione	Importo scostamento
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25,00 %	33	25,00 %	1.815,55 €	0,00 €
		4	12,50 %	253,44 €	- 253,44 €
		4	0,00 %	0,00 €	- 441,02 €
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25,00 %	32	25,00 %	4.500,90 €	0,00 €
		12	12,50 %	180,75 €	- 180,75 €
		2	0,00 %	0,00 €	- 39,26 €
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	25,00 %	120	25,00 %	10.358,67 €	0,00 €
		19	12,50 %	1.178,76 €	- 1.178,76 €
		12	0,00 %	0,00 €	- 7.917,94 €
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020	0,00 %	0	25,00 %	0,00 €	0,00 €
		3	12,50 %	39,34 €	+ 39,34 €
		143	0,00 %	0,00 €	0,00 €
Tabella 4 Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibere 158/2020	12,50 %	4	25,00 %	198,70 €	+ 99,35 €
		547	12,50 %	34.558,97 €	0,00 €
		70	0,00 %	0,00 €	- 7.022,96 €

				53.085,08 €	- 16.895,44 €

Per la classificazione delle UND nelle diverse tabelle il gestore del servizio Iren Ambiente SpA ha svolto le seguenti azioni:

- Associazione "Codice ATECO" desunti dalla Camera di Commercio per ogni utenza non domestica all'"Anagrafica UND" presente sui gestionali IREN Ambiente (esclusi i Banchi di mercato che sono soggetti ad un tributo giornaliero);

- Associazione "Riduzione percentuale" - Codici ATECO", nel rispetto di quanto previsto dall'AUTORITÀ con delibera n. 158/2020 e sulla base dei criteri e delle percentuali secondo le tabelle sopra definite dall'Amministrazione Comunale;

1. Applicazione della "Condizione migliorativa": nel caso la UND abbia diversi codici ATECO è sufficiente che solo uno di questi rientri nella condizione di agevolazione per godere della riduzione percentuale.

La riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione delle riduzioni alla quota variabile delle UND è complessivamente in 53.085,08 € e trova copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (c.1 lett.b);

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Tari vigente;
- il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi da parte di n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di richiamare le delibere di consiglio comunale n. 32 del 21/07/2015 (in vigore dallo 01/01/2015), nr. 72 del 27/12/2017 (in vigore dallo 01/01/2018), nr. 07 del 28/02/2019 (in vigore dallo 01/01/2019) e nr. 15 del 15/06/2020 (in vigore dallo 01/01/2020) relative alla approvazione del "Regolamento per l'Applicazione della TARI." e successive modifiche apportate nel tempo al medesimo;

1. procedere, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ad apportare alcune e modifiche al Regolamento TARI vigente in particolare all' art. 8 - Riduzioni ed esenzioni - istituendo il comma 12 con il seguente contenuto:

12. Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

2. di dare atto che le modifiche apportate hanno valenza dallo 01/01/2020;

3. di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale Delibera n. 08 del 27/02/2019, riportate all'**allegato "A"** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di approvare i criteri per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19 come evidenziate nelle premesse e nelle percentuali così riassunte:

Descrizione Tabelle	Riduzione sulla quota variabile	Valorizzazione impatto delle riduzioni previste e degli scostamenti da esse
---------------------	---------------------------------	---

		numero	%	Importo agevolazione	Importo scostamento
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25,00 %	33	25,00 %	1.815,55 €	0,00 €
		4	12,50 %	253,44 €	- 253,44 €
		4	0,00 %	0,00 €	- 441,02 €
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25,00 %	32	25,00 %	4.500,90 €	0,00 €
		12	12,50 %	180,75 €	- 180,75 €
		2	0,00 %	0,00 €	- 39,26 €
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	25,00 %	120	25,00 %	10.358,67 €	0,00 €
		19	12,50 %	1.178,76 €	- 1.178,76 €
		12	0,00 %	0,00 €	- 7.917,94 €
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020	0,00 %	0	25,00 %	0,00 €	0,00 €
		3	12,50 %	39,34 €	+ 39,34 €
		143	0,00 %	0,00 €	0,00 €
Tabella 4 Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibere 158/2020	12,50 %	4	25,00 %	198,70 €	+ 99,35 €
		547	12,50 %	34.558,97 €	0,00 €
		70	0,00 %	0,00 €	- 7.022,96 €
				53.085,08 €	- 16.895,44 €

5. di dare atto che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione delle riduzioni alla quota variabile delle UND di cui alle tabella, 1b, 2, 3 e 4, stimata complessivamente in 53.085,08 €, trova copertura con la proposta di delibera di variazione di Bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all' art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

6. di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del Giugno 2020, tenuto

anche conto che in data 17 luglio 2020;

7. di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

8. di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren Ambiente SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte;

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione stante la necessità di provvedere;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi da parte di n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 28 del 30/07/2020

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
TORELLI FAUSTO
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Dott. D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE
F.to digitalmente

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI MONTECCHIO	ANNO	2019
-----------------------------	-------------	-------------

Famiglie		Famiglie	Quote famiglia	Superficie	Quote superficie	Coeff. Quota fissa	Coeff. Quota variabile	Superficie media	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Simulazione importo totale per Nucleo fam. (1)
componenti	n	%	m ²	%	Ka	Kb	m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro	
1	1.203	27%	162.522	23%	0,8	1,0	135	0,5229	67,2948	138	
2	1.564	35%	253.260	36%	0,94	1,8	162	0,6145	121,1306	221	
3	833	19%	142.554	20%	1,05	2,3	171	0,6864	154,7779	272	
4	609	14%	102.775	15%	1,14	3,0	169	0,7452	201,8843	328	
5	178	4%	32.042	5%	1,23	3,6	180	0,8040	242,2611	387	
6	74	2%	14.151	2%	1,3	4,1	191	0,8498	275,9085	438	
TOTALE	4.461	100%	707.304	100%			159				

Utenze domestiche	num	4.461
Abitanti residenti	num	10.590
Residenti per utenza	ab/utenza	2,4
Superficie totale Utenze Domestiche	m ²	707.304
Superficie media per Utenza Domestica	m ²	159
Totale costo servizio Utenze Domestiche	€/anno	1.038.652,68
Costo medio per utenza domestica (1-2)	€/anno	233
Costo medio pro-capite (1-2)	€/anno	98

(1)

TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI		MONTECCHIO											ANNO	2019
UTENZ E NON DOMES TICHE	Descrizione	Num oggetti	Superficie categoria	Quote Sup categoria	Sup.media utenza	Kc	Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	TARIFFA MEDIA (1)			
Cat		n	m ²	%	m ²		Kg/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenz a			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	34	8.653	2,47%	255	0,40	3,28	0,3804	0,5194	0,8998	229			
2	Cinematografi e teatri	-	-	0,00%	--	0,43	3,50	0,4089	0,5542	0,9631	--			
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	142	97.100	27,69%	684	0,60	4,90	0,5705	0,7759	1,3464	921			
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	15	2.468	0,70%	165	0,82	6,73	0,7797	1,0657	1,8454	304			
5	stabilimenti balneari	-	-	0,00%	--	0,38	3,10	0,3613	0,4909	0,8522	--			
6	Esposizioni, autosaloni	6	1.274	0,36%	212	0,47	3,87	0,4445	0,6128	1,0573	225			
7	Alberghi con ristorante	1	2.588	0,74%	2.588	1,53	12,55	1,4549	1,9872	3,4421	8.908			
8	Alberghi senza ristorante	1	656	0,19%	656	1,08	8,88	1,0270	1,4061	2,4331	1.596			
9	Casa riposo, collegi e convitti	3	4.005	1,14%	1.335	1,00	8,20	0,9509	1,2984	2,2493	3.003			
10	Ospedali e case di cura	6	10.843	3,09%	1.807	1,29	10,55	1,2266	1,6705	2,8971	5.236			
11	uffici, agenzie, studi professionali	199	30.392	8,67%	153	1,50	11,53	1,4263	1,8261	3,2524	497			
12	banche	10	3.040	0,87%	304	1,20	5,03	1,1411	0,7965	1,9376	589			
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	99	19.912	5,68%	201	1,30	10,70	1,2362	1,6943	2,9305	589			
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	682	0,19%	97	1,20	10,51	1,1411	1,6634	2,8045	273			
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	714	0,20%	48	1,00	6,81	0,9509	1,0783	2,0292	97			
16	Banchi di mercato beni durevoli	46	445	0,13%	10	1,78	14,58	1,6926	2,3087	4,0013	39			
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	23	1.780	0,51%	77	1,38	11,33	1,3146	1,7936	3,1082	241			
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15	1.098	0,31%	73	1,03	8,48	0,9794	1,3428	2,3222	170			
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	27	7.153	2,04%	265	1,33	10,90	1,2647	1,7259	2,9906	792			
20	Attività industriali con capannoni di produzione	100	113.169	32,27%	1.132	0,92	7,53	0,8748	1,1923	2,0671	2.339			
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	106	27.776	7,92%	262	1,09	8,50	1,0365	1,3459	2,3824	624			
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11	2.160	0,62%	196	5,57	45,67	5,2964	7,2316	12,5280	2.460			
23	Mense, birrerie, amburgherie	2	1.196	0,34%	598	5,55	45,47	5,2727	7,2003	12,4730	7.459			
24	Bar, caffè, pasticceria	34	3.604	1,03%	106	4,54	37,22	4,3194	5,8932	10,2126	1.083			
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	27	8.232	2,35%	305	2,76	22,67	2,6244	3,5897	6,2141	1.895			
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	0,00%	--	2,61	21,40	2,4818	3,3886	5,8704	--			
27	Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	10	693	0,20%	69	3,59	29,38	3,4089	4,6521	8,0610	559			
28	Ipermercati di generi misti	-	-	0,00%	--	2,74	22,45	2,6054	3,5548	6,1602	--			
29	Banchi di mercato generi alimentari	7	50	0,01%	7	6,07	49,76	5,7671	7,8792	13,6463	97			
30	Discoteche, night club	1	997	0,28%	997	1,69	13,90	1,6094	2,2010	3,8104	3.799			
		947	350.680	100,00%										

Comune di Montecchio Emilia

(Provincia di Reggio Emilia)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.57 DEL 08/09/2014 ENTRATO IN VIGORE IL 01/01/2014 e successivamente modificato con:

- **Delibera di C.C. n.32 del 21/07/2015, in vigore dal 01/01/2015,**
- **Delibera di C.C. n. 72 del 27.12.2017, in vigore dal 01/01/2018,**
- **Delibera di C.C. n. 07 del 28/02/2019, in vigore dal 01/01/2019.**
- **Delibera di C.C. n. 15 del 15/06/2020, in vigore dal 01/01/2020.**
- **Delibera di C.C. n. XX del 30/07/2020, in vigore dal 01/01/2020.**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

Art. 7 – Determinazione della superficie per produzione di rifiuti speciali e per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

Art. 9 - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Art. 11 – Categorie di utenza

Art. 12 - Tariffe del tributo

Art. 13 – Riscossione

Art. 14 – Dichiarazioni

Art. 15 – Tributo giornaliero

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 18 - Dilazione del pagamento

Art. 19 – Riscossione coattiva

Art. 20 – Clausola di adeguamento

Art. 21 – Disposizioni transitorie

Art. 22 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (Imposta Unica Comunale – componente TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Montecchio Emilia è disciplinata da apposito Regolamento comunale del servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di

uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
 - f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- a) Locali di utenze domestiche inutilizzati, sgombri di arredi o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- b) Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- c) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- d) vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- e) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- f) destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- h) locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;
- i) balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5, comma 1, lett. b);
- j) parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- k) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- l) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- m) locali utilizzati direttamente dal Comune, destinati a servizi istituzionali

Aree:

- a) impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- b) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- c) zone di transito e di manovra;
- d) zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- e) balconi a sbalzo;
- f) aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali.

2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

Art. 7 – Determinazione della superficie per produzione di rifiuti speciali e per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

1. 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa – con esclusione, quindi, di produzioni meramente occasionali – e prevalente, intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da detassare.
La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Per usufruire dell'esclusione in oggetto gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, la documentazione specificata al successivo articolo 14, c. 5, del presente Regolamento.
2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;

- caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
 - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
4. Al fine di attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, l'utente presenta, entro il 30 aprile, il modello MUD relativo all'anno precedente. E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra.
5. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta con riferimento al servizio base (raccolta indifferenziata) superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero dal pagamento del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione entro i termini di cui all'art. 14 comma 4 all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3bis. Per le utenze domestiche, che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i seguenti criteri:

- il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sull'imposta TARI dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;
- i materiali conferiti al centro di raccolta da contabilizzarsi ai fini della "premierità" saranno i seguenti:

- a) RAEE 1 linea freddo (congelatore/frigorifero piccolo, congelatore/frigorifero grande);
- b) RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie);
- c) RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo piatto);
- d) RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare/caricabatteria/calcolatrice tascabile/spazzolino elettrico/taglia capelli/rasoi/sveglie/phon/frullatori/macinacaffè/personal computer senza schermo/stampante/videocamera/fax domestico);
- e) RAEE 5 fonti luminose (lampadine/neon corto e lungo);
- f) Olio vegetale (oli di frittura);
- g) Olio minerale (olio motore autoveicoli);
- h) Accumulatori (batterie auto/batterie motociclo);
- i) Ingombranti (ingombrante piccolo 5 Kg, ingombrante medio 40 Kg, ingombrante grande 80 Kg);

con la precisazione che per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo sconto è previsto solo nel caso di apparecchiature complete di tutti i loro componenti;

- con determinazione della Giunta Comunale vengono definiti i punteggi da attribuire ad ogni categoria di materiale nonché la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti;
 - la riduzione da riconoscere al contribuente si applica con riferimento all'importo fissato di anno in anno dall'organo competente;
 - il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della Parte variabile della tariffa;
 - le riduzioni spettano per un anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi di imposta;
 - la riduzione, in ogni anno di imposta è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di imposta.
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno solare non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 -"Tributo giornaliero".
 5. Per i locali delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata come disposto dall'art.11, comma 2, lettera b).
 6. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (tariffa €/mq prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.
 7. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo. La quota variabile del tributo è ridotta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al

rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al ~~60%~~ **50%** della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.

8. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.
9. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.
10. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perchè basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

11. Annualmente l'Amministrazione comunale può prevedere e stanziare con risorse di bilancio comunale, modalità di calmieramento e/o modifica delle tariffe. (Soppresso)

11. Nell'ambito delle categorie 01 e 09 e limitatamente all'esercizio 2019 l'Amministrazione comunale può prevedere e finanziare con risorse di bilancio comunale, modalità di calmieramento e/o modifica delle tariffe relative alle tipologie di utenza "NON DOMESTICA" che risultano ricoprire un ruolo importante nell'equilibrio socio assistenziale sul territorio comunale e che alla luce della nuova disciplina tariffaria vedono intaccate significativamente le risorse economiche a disposizione per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Pertanto per l'anno 2019 potrà essere prevista una riduzione pari al 50% dell'incremento tariffario rispetto a quanto applicato nell'esercizio 2017.

12. Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche

1. E' costituito un fondo sociale per far fronte alle seguenti casistiche:
 - a) esenzione totale della tariffa per l'abitazione occupata da persone in carico al Servizio sociale professionale con un Progetto sociale supportato da interventi economici;
 - b) esclusione della parte variabile della tariffa per le abitazioni occupate esclusivamente da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi entrambi più di 65 anni di età e con un I.S.E.E. non superiore a quello fissato annualmente con delibera di Giunta.
2. Le suddette agevolazioni saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale; l'istanza per ottenere le agevolazioni, pertanto, deve essere presentata al Comune, che, se accettata, la trasmetterà all'ente gestore.
3. La riduzione di cui al comma 1, lettera b), non è cumulabile con quelle previste per le utenze domestiche dal precedente articolo 8 (Riduzioni ed esenzioni). Nel caso di richiesta di più riduzioni da parte del medesimo soggetto, verrà applicata quella più favorevole.
4. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar e gelaterie (di cui alla categoria 18 dell'allegato "A"-Categorie di utenza), già in possesso del riconoscimento " Slot Free ER" rilasciato dal Comune di Montecchio Emilia ai sensi della legge Regionale N. 5 del 4 luglio 2013, che non hanno installato e non installeranno apparecchi di video poker, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa del tributo.
5. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 agosto dell'anno per il quale viene chiesta la riduzione, a pena di decadenza; se il termine cade di giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. In caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. Ai fini della verifica del termine di presentazione della richiesta e della dichiarazione di cui sopra fa fede la data di protocollazione.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
- documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
 - attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un *numero fisso di occupanti pari a due* nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
- c) domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art.8 comma 6: sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è articolata per categorie, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonchè non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
4. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno di competenza entro i 60 giorni precedenti la scadenza prevista per il pagamento della prima rata, per la stessa il tributo sarà calcolato nella misura del 50% del dovuto applicando le tariffe e i criteri previsti per l'anno precedente, con successivo conguaglio, da operarsi nella seconda rata, rispetto alle tariffe per l'anno di competenza definitivamente approvate.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
Limitatamente all'anno 2020:
 - al 31 Luglio 2020 per le utenze domestiche
 - al 15 Settembre 2020 per le utenze non domestiche
 - b) ~~30 novembre~~ **02 dicembre**: è liquidato il periodo luglio – dicembre.
3. Per l'anno 2014 la prima rata di acconto TARI è liquidata, con scadenza di pagamento al 30.06.2014, per un ammontare pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013 e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, con relativo scomputo dalla successiva rata in scadenza al 30 novembre relativa al periodo gennaio-dicembre;

4. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 45 giorni dalla data dell'evento. Per il solo anno 2014 in via transitoria non si dà luogo ad applicazione di sanzioni per le dichiarazioni pervenute oltre il termine purchè entro il 31 gennaio 2015.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune o il concessionario rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il **31 marzo** dell'anno successivo corredate di idonea documentazione; gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato qualora oggettivamente documentabile. Il contribuente che intende far valere agevolazioni o riduzioni o esclusioni di eventi autocertificati con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione/comunicazione è tenuto a presentare la stessa entro 30 giorni dall'evento.
5. L'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2, è riconosciuta, a condizione che il produttore dichiari annualmente, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente allegando la seguente documentazione:
 - a) richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:
 - planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili e delle destinazioni d'uso dei locali;
 - relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani;
 - relazione descrittiva dell'attività di produzione svolta;
 - copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;
 - b) successivamente, ed entro il 30 aprile di ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, rinnovando apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione.

La dichiarazione e gli allegati di cui al periodo precedente devono essere presentati, a pena di decadenza, ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo; in mancanza, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Il soggetto gestore del tributo effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra e potrà richiedere ulteriore documentazione e disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.

6. L'applicazione della riduzione di cui al comma 7 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il **30 aprile** dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

Su richiesta del Comune o del gestore, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del riciclo dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

7. L'agevolazione prevista al comma 10 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune o dal gestore, contenente:
 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

8. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo calcolato sulla base dei dati risultanti da atti autorizzativi o comunicazioni agli atti del Comune, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27.12.2013 e nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune ovvero il concessionario provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Comune che ha partecipato a tale attività.

Art. 18 - Dilazione del pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 50,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, in presenza di componenti o nuclei con i seguenti requisiti, sussistenti alla data della richiesta:

- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabili, ovvero in contratto di solidarietà, con riduzione oraria superiore al 30%;
 - lavoratori in mobilità dopo il 1/1/2009;
 - disoccupati con riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo il 1/1/2009 e c.d. "esodati";
 - disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a sei mesi, cessati dopo il 1/1/2009;
 - famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed economico in carico ai servizi sociali;
 - nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 7.500,00
4. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 500,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, dietro idonea documentazione che dimostri:
- lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente, o altra documentazione idonea;
 - una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze previste dal regolamento.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
6. In caso di mancato pagamento di tre rate:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 20 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 21 – Disposizioni transitorie

1. Il comune o il soggetto gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel testo così modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

Allegato "A"

CATEGORIE DI UTENZA

UTENZE NON DOEMSTICHE

1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.Cinematografi e teatri
3.Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5.Stabilimenti balneari
6.Esposizioni, autosaloni
7.Alberghi con ristorante
8.Alberghi senza ristorante
9.Case di cura e riposo
10.Ospedale
11.Uffici, agenzie, studi professionali
12.Banche ed istituti di eredito
13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15.Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16.Banchi di mercato beni durevoli
17.Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20.Attività industriali con capannoni di produzione
21.Attività artigianali di produzione beni specifici
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23.Mense, birrerie, amburgherie
24.Bar, caffè, pasticceria
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26.Plurilicenze alimentari e/o miste
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28.Ipermercati di generi misti
29.Banchi di mercato genere alimentari
30.Discoteche, night-club

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie di 1 componente

Famiglie di 2 componenti

Famiglie di 3 componenti

Famiglie di 4 componenti

Famiglie di 5 componenti

Famiglie di =>6 componenti

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE)

VERBALE N. 20 / 2020 DEL REVISORE UNICO

Oggetto: PARERE SULLA APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) E RELATIVE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 – ESERCIZIO FACOLTA' DI CUI ALL'ART. 107 COMMA 5 DEL DL 17 MARZO 2020 , NR. 18 – PARERE MODIFICA REGOLAMENTO TARI ART. 8 - Riduzioni ed esenzioni – istituzione comma 12

DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID -19

In data 22 luglio 2020 il sottoscritto Dott. Massimo Giorgi Revisore Unico del Comune di Montecchio Emilia (RE), ha ricevuto dall'Ufficio di Ragioneria documentazione e richiesta di parere sulla proposta di delibera relativa alla approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 e sull'esercizio della facoltà di cui all'art. 107 c. 5 DL 17 marzo 2020, nr. 18

Premesso

- che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa per il servizio rifiuti (TARI);
- che la legge n. 147 /2013 prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; che l'art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi d'esercizio e d'investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;
- che la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario (PEF) che deve essere approvato dall'Ente ;
- che l'art. 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Preso atto della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Visto l'art. 6 della predetta deliberazione, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano dev'essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE)

VERBALE N. 20 / 2020 DEL REVISORE UNICO

il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Montecchio Emilia (RE) è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATERSIR", ente di governo dell'ambito, ex D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla soprarichiamata deliberazione ARERA n. 443/2019;

RICHIAMATE le Deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria nonché la Determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche conseguenti alla grave situazione epidemiologica da virus COVID 19 determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale e che, in tale contesto e per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, con l'art. 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd "decreto Cura Italia"), come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto misure per semplificare la procedura di **approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020**, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime, stabilendo in particolare che: ***"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"***.

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità ATERSIR non ha provveduto ad approvare il PEF 2020, stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare, sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

Viste le considerazioni evidenziate in precedenza, L'Ente ha ritenuto opportuno, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e, quindi, **procedere con l'approvazione delle**

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE)

VERBALE N. 20 / 2020 DEL REVISORE UNICO

tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019, già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, ha indotto l'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare **supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi** a causa del lockdown imposto dal Governo; considerato che l'Ente ha pertanto ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, volti a ridurre il carico tariffario, correlate agli interventi governativi che hanno imposto misure di contenimento epidemiologico e la chiusura di numerose attività;

preso atto che per calibrare gli interventi agevolativi alle utenze non domestiche meritevoli di aiuto, l'Ente ha preso come riferimento i codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate, sulla base delle tabelle di cui all'Allegato A alla sopra richiamata Deliberazione ARERA n. 158/2020 e dei periodi di sospensione operati e che i criteri che determinano la riduzione tariffaria, su base annua, per le utenze non domestiche, come sopra identificate, sono i seguenti;

- riduzione del 25% della quota variabile per le attività di cui
alla Tabella 1a
alla Tabella 1b
alla Tabella 2
per un importo complessivo stimabile in € 16.675,14;
- riduzione del 12,50% della quota variabile per le attività di cui
alla Tabella 1a
alla Tabella 1b
alla Tabella 2
per un importo complessivo stimabile in € 1.612,95;
- riduzione del 25% della quota variabile per le attività di cui
alla Tabella 4
per un importo complessivo stimabile in € 198,70;
- riduzione del 12,50% della quota variabile per le attività di cui
alla Tabella 4
per un importo complessivo stimabile in € 34.558,97;
- riduzione del 12,50% della quota variabile per le attività di cui
alla Tabella 3
per un importo complessivo stimabile in € 39,34;

Il tutto per un importo totale complessivo stimabile in € 53.085,08;

Inoltre l'Ente, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto di apportare alcune modifiche al Regolamento TARI vigente, in particolare all' art. 8 – Riduzioni ed esenzioni – istituendo il comma 12 con il seguente contenuto:

12. *“Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o*



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE)

VERBALE N. 20 / 2020 DEL REVISORE UNICO

emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale."

Tutto questo premesso e considerato,

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00

- lo scrivente non ha osservazioni in relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione delle Tariffe TARI per anno 2020 ed esercizio della facoltà di cui all'art. 107 c.5 DL 17/03/2020", con la conferma anche per il 2020 delle tariffe già in vigore nel 2019 ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, specificando che:

-le tariffe approvate con il presente atto deliberativo avranno effetto dal 1° gennaio 2020;

le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad €_53.085,08 e che tale minor gettito sarà finanziato di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

-dopo l'approvazione del Piano Finanziario (PEF) per l'anno 2020, da effettuarsi **entro il 31/12/2020**, saranno individuati gli importi eventualmente a conguaglio da recuperare nel triennio 2021 – 2023;

-le agevolazioni sulle tariffe Tari che l'Ente intende adottare **avranno efficacia per il solo anno 2020**, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in considerazione delle rilevanti difficoltà economiche sociali affrontate a causa dell'emergenza Covid 19.

- lo scrivente inoltre non ha osservazioni in relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale di apportare alcune modifiche al Regolamento TARI vigente in particolare all'art. 8 – Riduzioni ed esenzioni – istituendo il comma 12 ed esprime parere favorevole alla sua approvazione

Parma, 22 luglio 2020

Il Revisore
Dott. Massimo Giorgi

